



allegato n.2 mecc. 2014.02643/013

IL DIRIGENTE
Dott.ssa LAURA RINALDI

MECC. N. 2014 02965/088

CITTA' DI TORINO

Cons.Circ.le
Doc.n. 96/14

Verbale n. XXV

Provvedimento del Consiglio circoscrizionale n. 5

Il Consiglio circoscrizionale n. 5 convocato nelle prescritte forme, in prima convocazione per la seduta ordinaria del 30 Giugno 2014 alle ore 16,30 presenti nella sede della Circoscrizione in Via Stradella n. 192, oltre al Presidente Rocco FLORIO, i Consiglieri:

AGOSTINO GIUSEPPE	ALU' ORAZIO	ANDOLFATTO LIDIA
BARILLARO RAFFAELE	BATTAGLIA GIUSEPPE	BUDA VINCENZO
CARBOTTA DOMENICO	CIAVARRA ANTONIO	FORMICHELLA ALBERTO
FRANCESE MARIA TERESA	IARIA ANTONINO	IPPOLITO ANTONINO
LA VAILLE LUCA	LEOTTA FABRIZIO	MASERA ALBERTO
MIRTO BENITO	PIUMATTI AMALIA	POLICARO PAOLO
VALLONE PECORARO FILIPPO	ZUPPARDO GAETANO	

In totale con il Presidente n. 21 Consiglieri

Assenti i Consiglieri: FRAU NEVA/NOCCETTI GIANLUCA/TASSONE FABIO/TETRO GREGORIO

Con l'assistenza del Segretario: Dott. Maurizio FLORIO

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.5 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO SUL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE.

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO VITTORI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.5 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT.43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO SUL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE.

Il Presidente Rocco FLORIO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione di Lavoro Permanente Luca LA VAILLE, riferisce:

La Direzione di Staff Tributi Catasto e Suolo Pubblico con nota del 16 giugno 2014 prot. 11711 e pervenuta a questa Circoscrizione in data 16 giugno 2014 - prot. 8358 - ha chiesto un parere alla Circoscrizione 5 ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento in merito a quanto enunciato nell'oggetto.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 giugno 2014 (mecc. 2014 02643/013), è stato predisposto il Regolamento di Disciplina dell'Imposta sui Servizi Indivisibili TARI.

Richiamato l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Visto l'articolo 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014", il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi - il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali - e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina in materia di TARI e di TASI dagli articoli 1 e 2 Decreto Legge 28 febbraio 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 2 maggio 2014, nonché della Legge 80 del 23 maggio 2014.

Considerato che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TARI per l'anno 2014, procedendo all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'Imposta Unica Comunale (IUC), al fine di rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo, nonché al fine di evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche

sull'applicazione degli altri regolamenti.

Si ritiene pertanto necessario proporre l'approvazione dello schema di regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, tenuto conto che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative.

Dato atto che sul presente provvedimento è stato richiesto il parere alle Circoscrizioni, in ossequio agli articoli 43, comma 1 lettera e) e 44 comma 2 del Regolamento del Decentramento. Dato atto inoltre che il presente Regolamento sarà inviato per il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera b, del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del Decreto Legge 174/2012.

Il Regolamento di disciplina della Tassa Comunale sui Rifiuti TARI, oggetto del presente provvedimento, è stato presentato e discusso in sede di I Commissione il 26 giugno 2014.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 che all'art. 43 prevede l'"attività consultiva" del Consiglio Circoscrizionale.

Dato atto che il parere sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell'atto è favorevole;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Di esprimere PARERE FAVOREVOLE sul Regolamento di disciplina della Tassa Comunale sui Rifiuti TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 giugno 2014 (mecc. 2014 02643 013).

Si ritiene che, per l'importanza del ruolo sociale che svolgono sul territorio le attività e le realtà descritte nella categoria 32 – Locali occupati da Onlus, Associazioni di promozione sociale, con l'esclusione delle superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione, e Bocciofile prive di spazi per ristorazione e/o somministrazione – sia meglio inserire tali attività all'Articolo 19 tra le esenzioni, in particolar modo per quelle che usufruiscono di locali in fasce di orario prestabilite.

Si apprezza il fatto che i titolari di richiesta di pagamento che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo si trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) siano inseriti all'Articolo 14 tra le agevolazioni, tuttavia si ritiene che per le fasce più basse rilevate con la certificazione ISEE sia meglio provvedere ad una esenzione totale e quindi ad un inserimento di tali fasce all'Articolo 19.

Si chiede inoltre una maggiore attenzione per le zone in cui è attivata la raccolta differenziata, premiando i risultati ottenuti in tali zone con una riduzione maggiore rispetto a quella concessa negli anni passati (su TARSU e TARES), al fine di incentivare sempre di più la diffusione della raccolta differenziata.

Si segnala inoltre la difficoltà interpretativa derivante dal riscontrare le palestre ginnico sportive comprese al n. 19 delle categorie TARI dell'allegato 1 e al tempo stesso tra le esenzioni indicate all'articolo 13 comma 2.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Consiglio circoscrizionale con votazione per alzata di mano

(al momento della votazione risultano assenti dall'aula i Consiglieri Battaglia, Buda, Leotta, Masera, Mirto e Vallone Pecoraro)

accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	15
ASTENUTI	==
VOTANTI	15
VOTI FAVOREVOLI	13
VOTI CONTRARI	2

A maggioranza

DELIBERA

Di esprimere PARERE FAVOREVOLE sul Regolamento di disciplina della Tassa Comunale sui Rifiuti TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 giugno 2014 (mecc. 2014 02643 013).

Si ritiene che, per l'importanza del ruolo sociale che svolgono sul territorio le attività e le realtà descritte nella categoria 32 – Locali occupati da Onlus, Associazioni di promozione sociale, con l'esclusione delle superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione, e Bocciofile prive di spazi per ristorazione e/o somministrazione – sia meglio inserire tali attività all'Articolo 19 tra le esenzioni, in particolar modo per quelle che usufruiscono di locali in fasce di orario prestabilite.

Si apprezza il fatto che i titolari di richiesta di pagamento che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo si trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) siano inseriti all'Articolo 14 tra le agevolazioni, tuttavia si ritiene che per le fasce più basse rilevate con la certificazione ISEE sia meglio provvedere ad una esenzione totale e quindi ad un inserimento di tali fasce all'Articolo 19.

Si chiede inoltre una maggiore attenzione per le zone in cui è attivata la raccolta differenziata, premiando i risultati ottenuti in tali zone con una riduzione maggiore rispetto a quella concessa negli anni passati (su TARSU e TARES), al fine di incentivare sempre di più la diffusione della raccolta differenziata.

Si segnala inoltre la difficoltà interpretativa derivante dal riscontrare le palestre ginnico sportive comprese al n. 19 delle categorie TARI dell'allegato 1 e al tempo stesso tra le esenzioni indicate all'articolo 13 comma 2.